



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Protocollo n. 23463

ORDINANZA n. 76

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, recante disposizione di taglio rami ed alberi in proprietà private interferenti con S.S. n.1 "Via Aurelia", strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico nel Comune di Cogoleto.

IL SINDACO

VISTA la nota di ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (CDG.ST GE Reg. Uff. n. 0574156 del 15/09/2021) pervenuta al protocollo comunale in pari data ed assunta al n. 20649, da cui emerge che, a seguito del recente intervento di taglio dell'erba e potature di essenze lungo i margini della Strada Statale n. 1 "Via Aurelia", è stata riscontrata la presenza di molteplici essenze che da terreni privati si protendono sul piano viabile;

RILEVATO inoltre che, nella predetta nota, in previsione dell'avvento della stagione autunnale, al fine di mitigare la caduta di rami o l'abbattimento di piante sul piano viabile, viene richiesto ai Comuni costieri (tra cui il Comune di Cogoleto) l'emissione di apposita ordinanza, per i territori di propria competenza, affinché i proprietari dei terreni ottemperino agli art. 16 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (*Codice della Strada*) e dell'art. 26, comma 6 del D.P.R. 495/1992 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), provvedendo a mantenere ed abbattere tutte le alberature che si protendono oltre il confine stradale e/o possono costituire pericolo alla circolazione stradale;

RILEVATO altresì che lungo i margini della Strada Statale n. 1 "Via Aurelia", delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, nel territorio comunale risultano presenti alberi di alto fusto e/o siepi poste a ridosso del ciglio stradale a distanza inferiore a quello stabilito dalle norme vigenti e/o con ramificazioni protese ed aggettanti sulla sede viabile;

CONSIDERATI i rischi di caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di legge, potrebbero invadere la viabilità pubblica e di uso pubblico, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità e per la regolarità della circolazione stradale;

PRESO ATTO dell'avvenuto inizio della stagione autunnale e considerato che gli eventi meteorici possono sollecitare fortemente le alberature diminuendone la stabilità e comportando pertanto un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

OSSERVATO che la situazione creatasi presenta sia il requisito della contingibilità, intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari predisposti dall'ordinamento, tenuto conto altresì delle richieste contenute nella sopraccitata nota di ANAS circa la sussistenza di evidente pericolo, sia quello dell'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine della tutela dell'incolumità pubblica e della circolazione stradale;

RICHIAMATO l'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* ai sensi del quale rientra nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (*Codice della Strada*) con particolare riguardo all'art. 16 ad oggetto: "*Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri urbani*" e l'art. 29 che prevede l'obbligo per i proprietari dei terreni confinanti alla strada carrabile, di mantenere rami, piantagioni e siepi in modo che questi non protendano oltre il confine stradale;

RICHIAMATO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), con particolare riguardo al comma 6, art. 26, che recita: "*la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.*";

VISTO l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, (consistenti nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'incolumità pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento;

ORDINA

- a tutti i proprietari, conduttori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo di terreni marginali alla viabilità pubblica o di uso pubblico, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di potenziale pericolo per caduta alberi e rami sulle sedi stradali (Strada Statale n. 1 "Via Aurelia", strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico), entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Cogoleto, procedendo, se del caso, all'immediato taglio dei rami e degli alberi che possono interferire con le suddette infrastrutture viarie, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale;
- ai soggetti stessi di mettere in atto costantemente nel tempo i medesimi interventi di verifica e monitoraggio della stabilità delle piante e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la viabilità, di porvi rimedio immediatamente;

AVVERTE

- per l'esecuzione delle operazioni di abbattimento dovranno essere scrupolosamente osservate le norme per la prevenzione degli infortuni e di sicurezza in genere;
- a seguito dell'abbattimento, le aree interessate dovranno essere lasciate sgombre da residui legnosi;

- chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 694,00;
- l'Amministrazione comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere in danno degli obbligati, ove non fossero eseguite;
- salvo che non costituisca più grave reato, l'inosservanza alla presente ordinanza sarà denunciata all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carlo PERPETUA, Responsabile dell'8° SETTORE: AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE/AIB (aspetti amm.vi) – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- comunicata alla Prefettura di Genova;
- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a ANAS S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane;

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio per la vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

Cogoleto, 15 ottobre 2021

Il Sindaco
Avv. Paolo BRUZZONE

[documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.]